



Comune di Molinella

Città Metropolitana di Bologna

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Approvato con deliberazione di C.C. n. 15 del 26/05/2025

INDICE

- Art. 1 Oggetto del regolamento
- Art. 2 Obbligazione tributaria
- Art. 3 Criteri per la determinazione delle tariffe e dei costi
- Art. 4 Piano finanziario
- Art. 5 Locali e aree scoperte soggetti alla tassa
- Art. 6 Locali ed aree scoperte non soggetti alla tassa
- Art. 7 Articolazione tariffaria
- Art. 8 Utenze domestiche – Calcolo della tariffa
- Art. 9 Utenze domestiche – Categorie
- Art. 10 Utenze non domestiche – Calcolo della tariffa
- Art. 11 Utenze non domestiche – Categorie
- Art. 12 Locali ed Aree Scoperte ove si formano Rifiuti Speciali
- Art. 13 Riduzione per le utenze non domestiche
- Art. 13 -bis Agevolazioni a utenze Non Domestiche per Avvio al Riciclo dei rifiuti urbani
- Art. 13-ter Agevolazioni a utenze non domestiche per avvio al recupero dei rifiuti urbani
- Art. 13-quater Obblighi di comunicazione per l'uscita e il reintegro dal/nel servizio pubblico di raccolta
- Art. 14 Riduzione per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche
- Art. 15 Riduzioni per le Utenze domestiche
- Art. 15 bis Agevolazioni
- Art. 16 Zone non servite
- Art. 17 Mancato svolgimento del servizio
- Art. 17 bis Cumulo di riduzioni e agevolazioni
- Art. 18 Tassa giornaliera
- Art. 19 Tributo provinciale
- Art. 20 Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione
- Art. 21 Riscossione
- Art. 22 Dilazioni di pagamento e interessi
- Art. 23 Riscossione coattiva
- Art. 24 Reclami, richieste di informazioni e di rettifiche degli importi
- Art. 25 Poteri del Comune
- Art. 26 Rimborsi
- Art. 27 Norma di rinvio
- Art. 28 Norme transitorie e finali

Allegato A Categorie utenze non domestiche

Allegato B Agevolazioni per le utenze non domestiche per il riciclo dei rifiuti

Art. 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione nel Comune di Molinella della Tassa sui Rifiuti (TARI).
- 1-bis. La definizione e la classificazione dei rifiuti urbani e speciali è disciplinata dalle disposizioni del D.Lgs. 03/04/2006, n. 152, come modificato dal D.Lgs. 03/06/2020, n. 116, e successive modificazioni e integrazioni.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti e, in quanto compatibili, le norme del regolamento per la disciplina generale delle entrate comunali.
3. La gestione dei rifiuti urbani è regolata dalla vigente normativa legislativa e regolamentare in materia ambientale alla quale si rinvia.
4. La disciplina contenuta nel presente regolamento si deve intendere automaticamente adeguata alle future modifiche normative nazionali e comunitarie.

Art. 2
OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia l'occupazione, la detenzione o il possesso.
2. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina l'occupazione, la detenzione o il possesso, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione nei termini previsti.

Art. 3
CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE E DEI COSTI

1. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria ed è liquidata su base giornaliera
2. Le tariffe della tassa sono determinate annualmente dal Consiglio Comunale.
3. Sulla base dell'articolo 652 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i, il Comune, nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, commisura la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti.
4. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.
5. La tariffa di riferimento a regime deve coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani, sulla base del piano economico finanziario da adottare mediante delibera consiliare, entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità. La tariffa a regime deve rispettare l'equivalenza di cui al punto 1 dell'allegato 1 al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e si conforma alla Delibera 15/2022 di ARERA.
6. L'eventuale eccedenza del gettito consuntivo del tributo, rispetto a quello preventivo, è riportata nel piano finanziario dell'anno successivo, o anche in piani successivi, non oltre il terzo,

mentre l'eventuale differenza negativa tra il gettito consuntivo e quello preventivo del tributo è portata ad incremento del piano finanziario, unicamente se dovuta alla riduzione delle superfici imponibili ovvero ad eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio.

7. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.

8. Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario ed i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.

9. L'ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. Fino all'approvazione da parte dell'Autorità, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente.

Art. 4 PIANO FINANZIARIO

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147, in conformità alle delibere in materia emanate dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA).
2. Ogni gestore dei singoli servizi (dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti, della raccolta e trasporto e dello spazzamento e del lavaggio delle strade), che compongono il servizio di gestione integrata, predispone il piano economico finanziario per la parte di sua competenza e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.
3. Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
 - a) una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
 - b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
4. Il piano economico finanziario è soggetto a validazione da parte dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario.
5. Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e trasmette il piano economico finanziario all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) per l'approvazione.

Art. 5 LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI ALLA TASSA

1. Sono soggetti alla tassa tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi da ogni lato verso l'interno da apposito manufatto esistente qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del Comune. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati.

2. Sono altresì soggette alla tassa tutte le aree scoperte operative occupate o detenute la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani riferibili alle utenze non domestiche.

Art. 6

LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI ALLA TASSA

1. Non sono soggetti all'applicazione della tassa, i locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti, o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, quali ad esempio:

a) *centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensori, silos e simili e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone;*

b) Unità immobiliari oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e alla superficie oggetto dell'intervento, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori purché di fatto non utilizzato;

c) le aree e le superfici occupate da cantieri edili, ad esclusione dei locali adibiti ad ufficio di cantiere, mense, spogliatoi e servizi, ed altresì delle superfici ove sono prodotti rifiuti urbani;

d) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni (a esempio parcheggi, area verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, ecc) e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del Codice Civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

e) superfici di locali coperti limitatamente alla parte dei locali con altezza inferiore a 150 centimetri;

f) fabbricati danneggiati, non agibili e non abitabili, purché tale condizione sia confermata da idonea documentazione (es. provvedimento di inagibilità)

g) aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti, le superfici su cui insiste l'eventuale impianto tecnologico di lavaggio autoveicoli e le aree visibilmente adibite esclusivamente all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio; per i distributori di carburante rimangono soggetti a tariffa oltre ai locali, l'area della proiezione al suolo delle pensiline;

h) Locali ed aree adibiti a luoghi di culto delle religioni destinate allo svolgimento delle funzioni religiose o all'insegnamento della religione;

i) Locali ed aree destinate al solo esercizio di attività sportiva, fermo restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;

2. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

3. Le condizioni di esclusione debbono essere riscontrabili, a pena di decadenza, sulla base di elementi oggettivi e direttamente rilevabili, descritte e idoneamente documentate nella

dichiarazione iniziale o in sede di richiesta di modifica o variazione, presentate all'Ufficio tributi nei termini di regolamento e legge.

Art. 7

ARTICOLAZIONE TARIFFARIA

1. Il sistema tariffario si articola in utenze domestiche e utenze non domestiche.
2. Per utenza domestica si intendono le superfici adibite a civile abitazione e le relative pertinenze come garage, cantine, magazzini, autorimesse ecc.
3. Per utenza non domestica si intendono le restanti superfici, le attività agricole, agroindustriali, commerciali, industriali, professionali ed in genere tutte le attività produttive di beni e servizi.

Art. 8

UTENZE DOMESTICHE - CALCOLO DELLA TARIFFA

1. La tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie paramtrate al numero degli occupanti, sulla base delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie e secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

Art. 9

UTENZE DOMESTICHE – CATEGORIE

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio/educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
3. Per le utenze domestiche occupate da persone che non abbiano ivi stabilito la propria residenza, ovvero tenute a disposizione dal proprietario, e di fatto non utilizzati, è prevista l'applicazione dello schema tariffario determinato per le utenze domestiche residenti, considerando, salvo prova contraria, un numero fisso di occupanti pari a 2.
4. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.
5. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.

6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
7. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di emissione dell'invito di pagamento, con eventuale conguaglio nel caso di variazioni successivamente intervenute.
8. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, qualora una parte della superficie sia utilizzata per lo svolgimento di un'attività economica o professionale, relativamente a tale superficie, si applica la tariffa vigente per l'attività stessa. Qualora non sia distinguibile la superficie è applicata la tariffa delle utenze domestiche.
9. Le superfici dei locali utilizzati come attività di bed & breakfast ubicati all'interno dell'unità immobiliare di residenza sono inquadrati come utenze domestiche al pari dei locali adibiti ad uso abitativo, il cui numero di componenti della famiglia residente è maggiorato in base al numero di posti letto così come evidenziato nella denuncia di inizio attività presentata presso il Comune. In caso di variazioni del numero dei posti letto l'utenza viene aggiornata sulla base delle informazioni trasmesse dagli uffici comunali. Il numero di componenti su cui calcolare la tassa non potrà essere superiore a 6 come previsto dalla classificazione del DPR 158/99 per le utenze domestiche.
10. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi, anche non continuativi, nel corso dello stesso anno solare, nonché nel caso di immobile arredato concesso in affitto, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie. Rientrano in tale fattispecie anche le abitazioni e relative pertinenze o accessori locate a non residenti.

Art. 10

UTENZE NON DOMESTICHE - CALCOLO DELLA TARIFFA

1. La tariffa per le comunità, le attività commerciali, industriali, professionali, e per le attività produttive in genere, è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie.
2. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

Art. 11

UTENZE NON DOMESTICHE - CATEGORIE

1. Le utenze non domestiche si dividono in base alle categorie di cui all'Allegato A.
2. I locali e le aree eventualmente adibiti ad usi non espressamente indicati nella classificazione di cui all'Allegato A del presente Regolamento, vengono associati ai fini dell'applicazione della tariffa alla classe di attività che presenta con essi maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa produzione di rifiuti.
3. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata. Qualora non sia distinguibile la superficie destinata all'attività da quella destinata all'uso domestico si applica la tariffa delle utenze domestiche.
4. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativi all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
5. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio. Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso solo ed

esclusivamente qualora sussistano superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione funzionale, del tutto prive di collegamento fra di esse.

6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

7. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

Art. 12

LOCALI ED AREE SCOPERTE OVE SI FORMANO RIFIUTI SPECIALI

1. Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla tassa per le utenze non domestiche, non si tiene conto di quella parte delle stesse ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

2. Oltre che alle aree di produzione dal cui utilizzo consegua la produzione in via continuativa e prevalente di rifiuti speciali, la detassazione, spetta anche ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta dall'utenza. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva svolta nelle aree di cui al precedente periodo, i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o merci utilizzate nel processo produttivo. Restano, pertanto, esclusi dalla detassazione i magazzini destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non impiegati nel processo produttivo, svolto nelle aree di produzione a cui i magazzini sono collegati, o dallo stesso derivanti, o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo.

3. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano i rifiuti speciali, l'individuazione di queste ultime è effettuata in maniera forfettaria applicando, alla superficie su cui l'attività viene svolta (esclusi i locali adibiti a uffici, mense, spogliatoi e servizi) le seguenti percentuali di riduzione distinte per tipologia di attività economiche:

ATTIVITA'	% abbattimento
- lavanderie a secco, tintorie non industriali	20 %
- laboratori fotografici, eliografie	20 %
- autoriparatori, elettrauto, carrozzieri	30 %
- gabinetti dentistici, radiologici, laboratori odontotecnici	10 %
- laboratori di analisi	15 %
- autoservizi, autolavaggi, autorimessaggi	10 %
- laboratori di verniciatori, ceramiche e smalti	40 %
- metalmeccanici e fabbri	15 %
- falegnamerie, allestimenti, produzione materiale pubblicitario, materie plastiche, vetroresine	20 %

- tipografie, stamperie, incisorie, vetrerie, serigrafie	20 %
- marmisti e lapidei	30 %

4. Le esclusioni dal tributo e le percentuali di abbattimento delle superfici di cui ai commi precedenti vengono riconosciute a condizione che il produttore dimostri l'avvenuto trattamento dei rifiuti speciali in conformità alla normativa vigente. A tal fine, a pena di decadenza, il soggetto passivo dovrà:

- a) indicare nella denuncia originaria o di variazione le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti e autocertificando ai sensi di legge che i rifiuti speciali sono stati avviati allo smaltimento e trattamento in conformità alla normativa vigente;
- b) presentare al Comune, entro 90 giorni dall'inizio dell'anno successivo a quello di riferimento, apposita denuncia per comunicare ogni variazione intervenuta nel corso dell'anno precedente rilevante ai fini dell'esclusione/riduzione prevista dal presente articolo;
- c) nel caso dei magazzini di cui al comma 2, dovrà essere adeguatamente documentato che gli stessi sono funzionalmente ed esclusivamente collegati al reparto produttivo di rifiuti speciali, e che i medesimi accolgono solo materie prime e merci utilizzate nel processo produttivo.

5. In assenza di richiesta da parte del produttore dei rifiuti e di presentazione della necessaria descritta documentazione nei termini di legge e di regolamento, non potrà essere applicato alcun abbattimento.

Art. 13

RIDUZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche che dimostrano di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati rifiuti urbani non domestici hanno diritto ad una riduzione del tributo nella sola parte variabile.

La riduzione viene calcolata in base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti urbani non domestici avviati al recupero nel corso dell'anno solare, con esclusione degli imballaggi secondari e terziari, e la produzione complessiva di rifiuti urbani non domestici prodotti dall'utenza nel corso del medesimo anno.

2. Al fine dell'attribuzione della precedente riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare entro il 30 giugno di ogni anno apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti urbani non domestici avviati al riciclo nel corso dell'anno solare precedente ed, in via sostitutiva, ai sensi del DPR 445/2000, la quantità complessiva di rifiuti urbani non domestici prodotti dall'unità locale. A tale dichiarazione dovranno altresì allegare copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del D.Lgs 152/2006, relativi ai rifiuti avviati al riciclo, debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al riciclo, in conformità alle normative vigenti. E' facoltà del comune, comunque, richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento o altra documentazione equivalente. Se l'interessato non è in grado di indicare la quantità complessiva di rifiuti prodotti o la stessa non viene dichiarata, per il calcolo dell'incentivo si considera come quantità totale di rifiuti prodotti il risultato della moltiplicazione tra la superficie assoggettata alla tassa dell'attività ed il doppio del coefficiente massimo di produzione annuo, coefficiente Kd previsto dal D.P.R. 158/1999.

3. Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante nel MUD o altra documentazione, tali da comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata comprensiva di interessi e sanzioni.

Art. 13-bis
AGEVOLAZIONI A UTENZE NON DOMESTICHE PER AVVIO AL RICICLO DEI
RIFIUTI URBANI

1. È fatta salva la facoltà delle utenze non domestiche di avviare a riciclo i propri rifiuti urbani in base a quanto previsto dall'articolo 1, co. 649, secondo periodo, della legge 147 del 2013.
2. Alle utenze non domestiche, che dimostrano di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, i propri rifiuti urbani, è applicata una riduzione della quota variabile della TARI commisurata alla quantità di rifiuti avviati a riciclo
3. La riduzione fruibile è determinata in funzione dell'incidenza dei quantitativi dei rifiuti avviati al riciclo pari almeno al 50% della produzione annua complessiva definita dai Kd della categoria di appartenenza.
4. La riduzione fruibile in ogni caso non può superare il 35% della quota variabile della tariffa dovuta dall'utenza, comprensiva di ogni eventuale ulteriore sconto, ed è determinata in funzione dell'incidenza dei quantitativi dei rifiuti avviati al recupero rispetto a quelli della produzione complessiva definita dai Kd della categoria di appartenenza nella misura max indicata nell'allegato b).
5. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato, consegnando copia dei formulari, entro il 30 aprile dell'anno successivo. La riduzione opera di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile.
6. L'ammontare globale delle riduzioni ammissibili non potrà comunque eccedere il limite di spesa stabilito annualmente dal comune con la delibera tariffaria. In caso contrario, esse sono proporzionalmente ridotte.
7. L'agevolazione indicata nei precedenti commi verrà applicata sul tributo dovuto per l'anno successivo a quello a cui è riferita la documentazione. In caso di primo anno di applicazione del tributo lo sgravio verrà riconosciuto a consuntivo.
8. Entro 60 giorni dalla data di ricevimento della documentazione di cui al comma 2, l'ufficio competente alla gestione del tributo comunica l'esito della verifica alla utenza non domestica.
9. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.

Art. 13-ter
AGEVOLAZIONI A UTENZE NON DOMESTICHE PER AVVIO AL RECUPERO DEI
RIFIUTI URBANI

1. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Per «recupero» si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. t), del D.Lgs. 03/04/2006, n. 152, qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per

assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.

3. Le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al recupero del totale dei rifiuti urbani prodotti, sono escluse dalla corresponsione della parte variabile della tassa riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici, sono tenuti alla corresponsione della sola parte fissa.

4. Per le utenze non domestiche di cui al comma precedente la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a due anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio.

Art. 13-quater **OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE PER L'USCITA E IL REINTEGRO DAL/NEL** **SERVIZIO PUBBLICO DI RACCOLTA**

1. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di cui all'articolo 13-ter, comma 1, e conferire a recupero al di fuori del servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani, devono darne comunicazione preventiva al Comune via PEC, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021 la comunicazione dovrà essere presentata entro il 31 maggio, con effetti a decorrere dal 1° gennaio 2022.

2. Per comunicare la scelta di cui al comma precedente, l'utente è tenuto alla presentazione di una comunicazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa/attività, nella quale devono essere indicati: l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti), la durata del periodo, non inferiore a due anni, per la quale si intende esercitare tale opzione, l'impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso quali, cassoni e containers, il/i soggetto/i autorizzato/i con i quali è stato stipulato apposito contratto. Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell'autocertificazione, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti (impianti di primo conferimento che effettuano il recupero rifiuti). Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini della TARI.

3. La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo di cui al comma 2, entro il termine del 31 maggio per il solo anno 2021, o entro il termine del 30 giugno a decorrere dal 2022, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.

4. Il Comune, ricevuta la comunicazione di cui al comma 2, ne darà notizia al gestore del servizio rifiuti ai fini del distacco dal servizio pubblico.

5. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di soggetti privati, devono comunicarlo tramite PEC al Comune, fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dall'anno successivo;

6. L'esclusione della parte variabile della tassa è comunque subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale, da presentare tramite PEC, a pena di decadenza, con le modalità ed entro i termini indicati al successivo comma 7.

7. Entro il 30 giugno di ciascun anno l'utenza non domestica che ha conferito a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve comunicare al Comune – fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo – i quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente

a recupero nell'anno precedente che dovrà essere uguale o superiore al totale dei rifiuti prodotti dell'anno precedente l'uscita e desumibili dal MUD o dagli appositi formulari di identificazione dei rifiuti, allegando attestazione rilasciata dal soggetto (o dai soggetti) che ha effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi, che dovrà contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero.

8. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.

9. La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.

Art. 14

RIDUZIONE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA PARTE DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto, si applica una riduzione della tassa del 5%. La suddetta riduzione è subordinata alla presentazione, entro il 31 gennaio dell'anno di tassazione, di apposita istanza da presentare all'ufficio ambiente, attestante di aver attivato il compostaggio domestico in modo continuativo, corredata dalla documentazione che dimostri l'acquisto o il comodato d'uso o la effettiva disponibilità dell'apposito contenitore. Al fine della corretta applicazione della riduzione l'ufficio ambiente trasmette, entro il 1 marzo dell'anno di tassazione, all'ufficio tributi elenco delle riduzioni/variazioni intervenute nell'anno precedente.

Art. 15

RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La tariffa unitaria variabile della tassa è ridotta nei casi e nella misura sotto indicata:
 - a. per le utenze immobiliari tenute a disposizione, utilizzate da utenze domestiche in cui non sono presenti soggetti residenti, a tali fattispecie è applicata una riduzione della tariffa nella misura del 30%;
 - b. per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, la tassa sui rifiuti è dovuta in misura ridotta di due terzi.
2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.
3. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Art. 15 bis
AGEVOLAZIONI

1. Per i locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, per l'esercizio dell'attività la riduzione è stabilita nella misura del 20%;

Art. 16
ZONE NON SERVITE

1. La tassa è dovuta per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani ed assimilati.
2. Per gli insediamenti situati al di fuori del "Perimetro degli ambiti consolidati residenziali e produttivi del RUE (Regolamento Urbanistico Edilizio)", così come approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 28.02.2018:
 - *La tassa è ridotta fino al 30.06.2025, nella parte fissa e in quella variabile, del 60% per le utenze poste a una distanza su strada superiore a 400 metri dal più vicino punto di conferimento, misurato dal confine di proprietà dell'area cortiliva di riferimento dell'utenza;*
 - *La tassa è ridotta dal 01.07.2025, nella parte fissa e in quella variabile, del 60% per le utenze poste a una distanza su strada superiore a 600 metri dal più vicino punto di conferimento, misurato dal confine di proprietà dell'area cortiliva di riferimento dell'utenza;*
3. Tale distanza tiene conto dei percorsi svolti su strada pubblica e/o vicinale, escludendo dal calcolo i percorsi in proprietà privata.
4. Gli occupanti o conduttori degli insediamenti comunque situati fuori dalle zone servite sono tenuti ad utilizzare il servizio pubblico di nettezza urbana, provvedendo al conferimento dei rifiuti presso il centro di raccolta del proprio comune.

Art. 17
MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, la tassa è dovuta dai contribuenti coinvolti in misura del 20 % per il periodo in cui il servizio non è stato effettivamente svolto.

ART. 17 bis
CUMULO DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.
2. In nessun caso la somma delle riduzioni e delle agevolazioni ottenibili dalle utenze domestiche e non domestiche, su base annua, può superare la soglia del 70% del tributo dovuto.

Art. 18
TASSA GIORNALIERA

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto la tassa giornaliera.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa della tassa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata.
4. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica maggiorata del 50%.
5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale della tassa.
6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento della tassa da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per il canone per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche
7. Alla tassa giornaliera si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni della tassa annuale.
8. La tassa giornaliera non è dovuta nei seguenti casi:
 - occupazione di locali o aree scoperte per meno di due ore giornaliere;
 - occupazione di area pubblica per il solo carico e scarico delle merci o per traslochi per il tempo strettamente necessario al loro svolgimento anche se di durata superiore a quello indicato al punto precedente;
 - occupazioni occasionali di pronto intervento con ponti, scale, pali, ecc.;
 - occupazioni effettuate da girovaghi ed artisti con soste non superiori a 4 ore;
 - occupazioni realizzate da associazioni di volontariato del comune in occasione di manifestazioni politiche, sociali, sindacali, religiose, assistenziali, culturali, sportive o del tempo libero.;
 - occupazioni di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, soggette al canone di cui all'art. 1, comma 837, della Legge 27/12/2019, n. 160.
9. Alla tassa giornaliera non si applicano le riduzioni di cui all'art. 17 del presente regolamento
10. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico provvede alla liquidazione e riscossione della tassa.

Art. 19
TRIBUTO PROVINCIALE

1. E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92.

Art. 20

DICHIARAZIONE DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE

1. Il verificarsi del presupposto per l'assoggettamento alla tassa determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette.

2. Nell'ipotesi di più soggetti occupanti, questi sono tutti obbligati in solido, e la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori. La dichiarazione presentata da uno solo degli occupanti produce effetti anche per gli altri.

3. La dichiarazione di inizio possesso o detenzione deve essere presentata entro 90 giorni solari dalla data di inizio del possesso o della detenzione dell'immobile ed assume anche il valore di richiesta di attivazione del servizio ai sensi dell'art. 6 dell'allegato A (TQRIF) della delibera ARERA n.15/2022.

3-bis. Dal momento dell'insediamento sul territorio comunale, tutte le utenze sono tenute ad osservare le norme relative al corretto conferimento dei rifiuti, provvedendo a dotarsi di tutte le attrezzature necessarie (contenitori, bidoncini e la tessera di riconoscimento dell'utenza), e a prendere, in caso di servizi dedicati, contatti con il Gestore per la predisposizione dello stesso. Il rilascio delle suddette attrezzature è subordinato alla presentazione della dichiarazione di cui al comma 3.

4. La dichiarazione conserva efficacia anche per le annualità successive fino a presentazione di nuova dichiarazione attestante l'eventuale variazione delle condizioni di imposizione o la cessazione del possesso o detenzione.

5. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno che comportano un aumento del tributo producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione del tributo, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini stabiliti dal presente regolamento **di cui al comma 3**, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione.

6. La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree deve essere presentata dal dichiarante originario o dai soggetti conviventi entro i **termini di cui al comma 3** con l'indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa.

7. Se la dichiarazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data della sua presentazione o dalla data di inizio occupazione da parte del soggetto subentrante qualora sia inequivocabilmente riconducibile al medesimo immobile salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.

8. Tutte le dichiarazioni di iscrizione, cancellazione o variazione devono essere redatte su appositi moduli predisposti dal comune. Le stesse potranno essere consegnate direttamente **presso lo sportello fisico**, a mezzo posta con raccomandata a/r, a mezzo fax, posta elettronica o PEC. La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi in cui la sottoscrizione non avvenga in presenza del dipendente comunale addetto al ritiro, occorre allegare fotocopia di un valido documento d'identità.

9. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte dell'ente preposto, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax. In caso di invio per posta elettronica il soggetto passivo deve ricevere la "conferma di lettura"; in tal caso la denuncia si intende consegnata alla data di invio della mail.

10. I soggetti di cui al comma 1 che hanno già presentato la dichiarazione ai fini della tassa smaltimento rifiuti sono esonerati dall'obbligo di presentare una nuova dichiarazione, fatto salvo quanto disposto dal comma 4.

11. Nel caso di decesso del contribuente i coobbligati o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di variazione o cessazione entro il termine di cui al precedente comma 6.

12. Gli uffici comunali, in occasione di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente a presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

13. La dichiarazione deve contenere:

a) per le utenze domestiche:

- cognome e nome, luogo e data di nascita, indirizzo di residenza e codice fiscale del dichiarante; indirizzo (via, numero civico, numerazione interno), dati catastali completi della/delle unità immobiliari possedute/detenute e superficie calpestabile;
- data di decorrenza del possesso/detenzione e titolo alla base della disponibilità delle dichiarate unità immobiliari;
- indicazione di eventuali presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni, esenzioni;

b) per le utenze non domestiche:

- identificazione della società/ditta/ente dichiarante (denominazione/ragione sociale, sede legale, codice fiscale) e del relativo legale rappresentante (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale e recapiti telefonici-email);
- identificazione della/delle unità immobiliari ed aree scoperte operative possedute/detenute (via, numero civico, numerazione interno, dati catastali completi), superficie calpestabile e destinazione d'uso;
- la data di inizio del possesso/detenzione dei locali e delle aree e titolo alla base della disponibilità delle dichiarate unità immobiliari;
- indicazione di eventuali presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni, esenzioni.

Art. 21 RISCOSSIONE

1. Il Comune riscuote il tributo comunale dovuto in base alle dichiarazioni presentate ed agli accertamenti notificati, inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute.

2. Il pagamento degli importi dovuti a titolo di TARI, nel rispetto di quanto previsto dal comma 15-ter dell'art. 13 del D.L. 201/2011, comprensive del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, deve essere effettuato con le seguenti scadenze: :

- 31 marzo – 1° rata è liquidato il 1° acconto relativo all'esercizio in corso;
- 10 luglio – 2° rata è liquidato il 2° acconto relativo all'esercizio in corso.
- 10 ottobre – 3° rata è liquidato il saldo sulla base delle tariffe approvate per l'anno di riferimento.

- 2 dicembre - 4' rata è liquidato il saldo dell'anno sulla base delle tariffe approvate per l'anno di riferimento.

3. Il Comune per facilitare il corretto versamento della Tassa fa pervenire ai contribuenti, almeno 20 giorni solari antecedenti la scadenza di pagamento della prima rata, un avviso bonario con annessi i modelli di pagamento precompilati. L'avviso di pagamento contiene l'importo dovuto per la tassa ed il tributo provinciale (TEFA), l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, la tariffa applicata, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento contiene le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019. In particolare è previsto l'invio alla residenza del titolare dell'utenza, o di altro recapito indicato dallo stesso, di un avviso in formato cartaceo.

Per le utenze non domestiche l'invio dell'avviso di pagamento potrà avvenire anche tramite posta elettronica certificata.

Per i contribuenti rimasti estranei all'elaborazione di cui al periodo precedente, il pagamento dovrà avvenire entro la prima scadenza dell'annualità successiva.

4. La tassa viene corrisposta a titolo di acconto, per le rate precedenti al saldo.

La liquidazione dell'acconto è effettuata, fino alla definitiva approvazione delle tariffe dell'anno di riferimento, in base alle tariffe deliberate l'anno precedente, salvo conguaglio nella prima rata utile.

Il tributo comunale per l'anno di riferimento è versato mediante modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 o attraverso le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.

5. La Tassa sui Rifiuti è versata direttamente al Comune secondo le modalità dall'art. 1 comma 688 della Legge 147/2013 e dall'art. 2bis del D.L. 193/2006 convertito dalla Legge 2015/2016 in particolare:

- mediante modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del D.Lgs. 241/1997;
- mediante le modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di pagamento interbancari e postali;

6. La liquidazione degli acconti è effettuata fino alla definitiva approvazione delle tariffe dell'anno di riferimento, in base alle tariffe deliberate l'anno precedente, salvo conguaglio nella 1° rata utile.

7. Il contribuente è tenuto ad effettuare il versamento entro i termini di cui al comma 1 per non incorrere nella sanzione prevista dal comma 695 dell'articolo 1 legge 147/13 legata all'omesso o insufficiente versamento della Tassa risultante dalla dichiarazione. E' obbligo del contribuente prestare la necessaria diligenza ed attivarsi nel caso di mancato recapito dell'avviso di versamento (predisposto dal Comune per facilitare gli adempimenti) per poter comunque effettuare il pagamento entro il termine di scadenza.

Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme dovute è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento.

L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, della sanzione per omesso pagamento, oltre agli interessi di mora e l'avviso che si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.

8. Il Comune effettua la riscossione coattiva della Tassa e procede alla gestione delle istanze di rateizzazione con le modalità indicate nel Regolamento generale delle Entrate.

ART. 22
DILAZIONI DI PAGAMENTO E INTERESSI

1. Il Comune su richiesta del contribuente, può concedere, per importi pari o superiori a 500,00 euro entro il termine di 60 giorni dalla notifica nell'ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento.
2. La richiesta di rateizzazione dovrà essere accompagnata da comprovati motivi in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà economica.
3. La rateizzazione non può essere concessa per periodi superiori a 12 mesi con rata minima di €. 100,00.
4. Sulle somme rateizzate verranno calcolati gli interessi come previsti dal regolamento delle entrate da calcolarsi a partire dalla data di scadenza del debito nei confronti del comune.
5. Qualora ad una delle scadenze non venga pagata anche una sola rata:
 - il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione
 - il debitore decade dal beneficio delle sanzioni ridotte
 - l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in una unica soluzione

Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura stabilita dal Regolamento delle Entrate Comunali, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 23
RISCOSSIONE COATTIVA

1. Non si procede alla riscossione coattiva qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tariffa, interessi e sanzioni è inferiore ad € 30,00, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento della tassa.

Art. 24
RECLAMI, RICHIESTE DI INFORMAZIONI E DI RETTIFICHE DEGLI IMPORTI

1. Il contribuente può presentare all'Ufficio TARI del Comune richieste di informazioni o reclami scritti inerenti al servizio di gestione delle tariffe e rapporto con gli utenti ovvero richieste di rettifica dei versamenti addebitati mediante avviso di pagamento.
2. Il Comune predispone specifica modulistica, disponibile presso l'Ufficio TARI e scaricabile dal sito web comunale, per la presentazione delle istanze di cui al precedente comma 1. e contenente almeno i seguenti campi:
 - a) il recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviare il reclamo;
 - b) i dati identificativi da compilarsi da parte del contribuente:
 - i) il nome, il cognome e il codice fiscale in caso di utenza domestica;
 - ii) la ragione o denominazione sociale dell'utenza non domestica, con l'indicazione delle generalità del rappresentante legale che presenta il reclamo;
 - iii) il recapito postale e/o l'indirizzo di posta elettronica;
 - iv) il codice utente, indicando dove è possibile reperirlo;
 - v) l'indirizzo e il codice dell'utenza, indicando dove è possibile reperirlo;
 - c) l'oggetto dell'esposto:
 - i) le informazioni richieste;

- ii) le motivazioni del reclamo;
 - iii) le motivazioni della richiesta di rettifica e l'entità dei versamenti addebitati, con indicazione degli eventuali importi già corrisposti e contestati a cui si riferisce il reclamo corredata dalle coordinate bancarie/postali per l'eventuale accredito in caso di accettazione della richiesta di rettifica.
3. È fatta salva la possibilità per l'utente di inviare al Comune le istanze di cui al precedente comma 1., senza utilizzare il modulo predisposto dal Comune, purché la comunicazione contenga le informazioni di cui al comma 2.
4. Con riferimento alle istanze di cui al comma 1 il Comune invia motivata risposta scritta contenente almeno i seguenti elementi minimi:
- a) il riferimento all'istanza presentata;
 - b) il riferimento incaricato di fornire, ove necessario, eventuali ulteriori chiarimenti;
 - c) in caso di richiesta informazioni, entro 30 giorni lavorativi dal ricevimento:
 - i) la risposta alle informazioni richieste;
 - ii) l'elenco della eventuale documentazione allegata.
 - d) in caso di reclamo, entro 30 giorni lavorativi dal ricevimento:
 - i) la valutazione documentata rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata, corredata dagli eventuali riferimenti normativi applicati;
 - ii) la descrizione e i tempi delle eventuali azioni correttive che il Comune intende porre in essere;
 - iii) l'elenco della eventuale documentazione allegata.
 - e) in caso di istanza di rettifica dei versamenti addebitati entro 60 giorni lavorativi dal ricevimento:
 - i) la valutazione documentata rispetto alla fondatezza o meno della di rettifica corredata dalla documentazione e dai riferimenti normativi da cui si evince l'eventuale correttezza delle tariffe applicate in conformità alla normativa vigente, al regolamento ed alla delibera tariffaria;
 - ii) il dettaglio del calcolo effettuato per l'eventuale rettifica;
 - iii) l'elenco della eventuale documentazione allegata;
 - iv) nel caso di accoglimento della richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, l'importo eventualmente pagato e non dovuto è rimborsato con le modalità previste dal regolamento delle Entrate Tributarie Comunali;
 - v) contro il diniego di accettazione dell'istanza di rettifica può essere presentato ricorso giurisdizionale.
 - f) qualora l'utente indichi nel proprio reclamo, ovvero nella richiesta scritta di informazioni e di rettifica degli importi addebitati, un recapito di posta elettronica, il gestore utilizza in via prioritaria tale recapito per l'invio della risposta motivata.

ART. 25

POTERI DEL COMUNE

- 1.** Il comune designa il funzionario responsabile del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, ai sensi dell'art. 1 co 692 L. 147/13, a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
- 2.** Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso.
- 3.** In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 c.c.

4. Ai fini dell'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

Art. 26

RIMBORSI

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia all'art. 24 del Regolamento delle Entrate Tributarie Comunali
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi legali, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 27

NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina della tassa rifiuti nonchè alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.

Art. 28

NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal 01/01/2025.

ALLEGATO A)			
categorie utenze non domestiche			
TIPO ATT.	DESCRIZIONE		
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, circoli, istituzioni, enti di assistenza, enti pubblici non economici, luoghi di culto, stazioni, caserme		
2	Cinematografi e teatri		
3	Autorimesse, autoservizi, autotrasporti, magazzino depositi non al servizio di alcuna vendita diretta		
4	Campeggi, distributori carburanti, autolavaggi, impianti sportivi, palestre		
5	Stabilimenti balneari		
6	Sale esposizioni, autosaloni		
7	Alberghi, pensioni, locande, affittacamere, con ristorante		
8	Alberghi, pensioni, locande, affittacamere, senza ristorante		
9	Case di cura e riposo		
10	Ospedali		
11	Uffici commerciali, , agenzie finanziarie – viaggi – ippiche, assicurazioni, ambulatori, poliambulatori, laboratori analisi, cliniche, studi medici – veterinari, ufficio postale		
12	Banche, istituti di credito e studi professionali		
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli anche all'ingrosso		
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze senza alimentari		
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato		
16	Banchi di mercato beni durevoli settimanali		
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiera, barbiere, estetista, saloni di bellezza, ecc.		
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, lavasecco		
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto, gommista		
20	Attività industriali con capannoni di produzione		
21	Attività artigianali di produzione beni specifici		
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, agriturismo		
23	Mense, tavole calde, birrerie, hamburgerie		
24	Bar, caffè, pasticceria, gelateria (anche chioschi)		
25	Supermercati, pane, pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari, anche all'ingrosso		
26	Plurilicenze alimentari e/o miste		
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio		
28	Ipermercati di genere misti		
29	Banchi di mercato generi alimentari settimanali		
30	Discoteche, night club, sale da ballo, sale giochi		

ALLEGATO B)**AGEVOLAZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE PER IL RICICLO DEI RIFIUTI
CER DESCRIZIONE Riduzione Q.V. (€/Kg.)**

EER (Elenco Europeo Rifiuti)	DESCRIZIONE	RIDUZIONE q.v. (€/kg.)
100903	SCORIE DI FUSIONE	0,10
100906	FORME E ANIME DA FONDERIA NON UTILIZZATE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCI 100905	0,10
100908	FORME E ANIME	0,10
120117	MATERIALE ABRASIVO DI SCARTO, DIVERSO DA QUELLO DI CUI ALLA VOCE 12 01 16	0,10
150101	IMBALLAGGI IN CARTA E CARTONE	0,10
150102	IMBALLAGGI IN PLASTICA	0,10
150103	IMBALLAGGI IN LEGNO	0,10
150104	IMBALLAGGI METALLICI	0,10
150105	IMBALLAGGI IN MATERIALI COMPOSITI	0,10
150106	IMBALLAGGI IN MATERIALI MISTI	0,10
150107	IMBALLAGGI IN VETRO	0,10
150203	ASSORBENTI, MATERIALI FILTRANTI, STRACCIE E INDUMENTI PROTETTIVI, DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE 150202	0,10
160214	APPARECCHIATURE FUORI USO, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLE VOCI DA 160209 A 160213	0,10
160216	COMPONENTI RIMOSSI DA APPARECCHIATURE FUORI USO, DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE 160215	0,10
170401	RAME, BRONZO, OTTONE	0,10
170402	ALLUMINIO	0,10
170403	PIOMBO	0,10
170404	ZINCO	0,10
170405	FERRO E ACCIAIO	0,10
170406	STAGNO	0,10
170407	METALLI MISTI	0,10
170411	CAVI, DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE 170410	0,10
170802	MATERIALI DA COSTRUZIONE A BASE DI GESSO DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE 170801	0,10

170904	RIFIUTI MISTI DELL'ATTIVITA' DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLE VOCI 170901,170902,170903	0,10
200101	CARTA E CARTONE	0,10
200102	VETRO	0,10
200108	RIFIUTI BIODEGRADABILI DA CUCINE E MENSE	0,10
200110	ABBIGLIAMENTO	0,10
200111	PRODOTTI TESSILI	0,10
200125	OLI E GRASSI COMMESTIBILI	0,10
200138	LEGNO, DIVERSO DA QUELLO DI CUI ALLA VOCE 200137	0,10
200139	PLASTICA	0,10
200140	METALLO	0,10
200201	RIFIUTI BIODEGRADABILI	0,10
200302	RIFIUTI DI MERCATI	0,10
020102	SCARTI DI TESSUTI ANIMALI	0,10
020103	SCARTI DI TESSUTI VEGETALI	0,10
020104	RIFIUTI PLASTICI (AD ESCLUSIONE DEGLI IMBALLAGGI)	0,10
020107	RIFIUTI DELLA SILVICOLTURA	0,10
020202	SCARTI DI TESSUTI ANIMALI	0,10
020203	SCARTI INUTILIZZABILI PER IL CONSUMO O LA TRASFORMAZIONE	0,10
020304	SCARTI INUTILIZZABILI PER IL CONSUMO O LA TRASFORMAZIONE	0,10
020401	TERRICCIO E RESIDUO DELLE OPERAZIONI DI LAVAGGIO DELLE BARBABIETOLE	0,10
020501	SCARTI INUTILIZZABILI PER IL CONSUMO O LA TRASFORMAZIONE	0,10
020704	SCARTI INUTILIZZABILI PER IL CONSUMO O LA TRASFORMAZIONE	0,10
020799	RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI	0,10
030101	SCARTI DI CORTECCIA E SUGHERO	0,10
030105	SEGATURA, TRUCIOLI, RESIDUI DI TAGLIO, LEGNO, PANNELLI DI TRUCIOLARE E PIALLACCI DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE 030104	0,10
030199	RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI	0,10
030301	SCARTI DI CORTECCIA E LEGNO	0,10

040109	RIFIUTI DALLE OPERAZIONI DI CONFEZIONAMENTO E FINITURA	0,10
040209	RIFIUTI DA MATERIALI COMPOSITI (FIBRE IMPREGNATE, ELASTOMERI, PLASTOMERI)	0,10
040210	MATERIALE ORGANICO PROVENIENTE DA PRODOTTI NATURALI (Es. GRASSO, CERA)	0,10
040221	RIFIUTI DA FIBRE TESSILI GREZZE	0,10
040222	RIFIUTI DA FIBRE TESSILI LAVORATE	0,10
070213	RIFIUTI PLASTICI	0,10
090107	CARTA E PELLICOLE PER FOTOGRAFIA, CONTENENTI ARGENTO O COMPOSTI DELL'ARGENTO	0,10